



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 110 del 13/11/2017

Oggetto: VEDNITA QUOTE SOCIETA' VESTIAN GAS PROVVEDIMENTI

L'anno *DUEMILADICIASSETTE* , il giorno *TREDICI* , del mese di *NOVEMBRE* , in Loreto Aprutino e nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

1 - STARINIERI GABRIELE	SINDACO	Presente
2 - DI FERMO GIANNI	VICE SINDACO	Presente
3 - ACCIAVATTI ANTONIO	ASSESSORE	Presente
4 - MASCIOLI MARIA	ASSESSORE	Presente
5 - D'AMICO ROCCO	ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa DIODATI FRANCESCA

Assume la Presidenza il Sindaco STARINIERI GABRIELE, il quale, trovata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Leg.vo n. 267 in data 18.08.2000;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo n. 267/2000, come da allegato che forma parte integrante del presente atto;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :

· Con Delibera di Consiglio Comunale n.80 del 17.02.2002 venivano approvati lo Statuto e patti parasociali delle costituenti società "Società Intercomunale Gas - S.I.G. S.p.A." e "Vestina Gas S.r.l.";

• con atto rep. 141567 raccolta n. 29786, a rogito del notaio dott. Antonio Mastroberardino, veniva costituita la predetta società denominata Vestina gas srl, tra i Comuni di Penne , Loreto A. e Collecervino, nella quale veniva conferito da parte dei predetti comuni quote di capitale sociale rispettivamente pari al: 57%, 32% e 11%;

• con successiva delibera del Commissario Prefettizio n. 22 del 28.9.2004, si approvavano le modifiche agli Statuti delle "Società Intercomunale Gas - S.I.G. S.p.A." e "Vestina Gas S.r.l.", in adeguamento alle disposizioni dell'intervenuto D. Lgs. 17.01.2003, n. 6.

• il Comune di Penne nel 2015 alienava il 12% della propria quota di capitale sociale della predetta Vestina gas, che a seguito del mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei soci pubblici veniva acquisita da socio privato e che in detta occasione lo stesso ente approvava alcune modifiche statutarie;

• con delibera di C.c. n. 20 del 4/5/2016 si stabiliva di rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione dell'acquisto del 12% del capitale sociale della Vestina gas messa in vendita dal Comune di Penne;

• con delibera C.c. n. 21 del 4/5/2016 non venivano approvate le modifiche allo Statuto della società Vestina gas srl così come proposte dal Comune di Penne, socio di maggioranza, in quanto le stesse risultavano sostanzialmente tese a riconoscere al socio privato le medesime prerogative del socio pubblico ed assicuravano in tal guisa l'appetibilità da parte di soggetti privati verso le quote societarie, ma è evidente che nel caso di specie le modifiche riportano specificatamente il nominativo del socio privato rendendo in tal modo vani gli effetti sopra sopraindicati verso altri soggetti privati che in futuro dovessero essere interessati all'acquisto delle quote societarie.

• con il verbale dell'assemblea dei soci dell'8/9/2017 veniva approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016, che evidenziava una perdita di €603.342,00, ed il conseguente azzeramento del capitale sociale e l'emersione di un disavanzo patrimoniale di €181.280,00, concretizzando la fattispecie di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile;

• gli amministratori della società sulla gestione del bilancio chiuso al 31/12/2016 proponevano di ripianare immediatamente la perdita d'esercizio con tutte le riserve ed il capitale sociale ed invitati i soci ad assumere i provvedimenti di cui all'art. 2482 ter del c.c.;

• il Consiglio di Amministrazione della Vestina gas in data 07/09/2017, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, commi 4 e 5 del Dlgs 175/2016, ha approvato un piano di ristrutturazione aziendale di risanamento che prevedeva, attraverso una ricapitalizzazione finanziaria della Società stimata in € 500.000,00, prospettive di recupero dell'equilibrio;

• Con delibera n. 32 del 4/10/2017 il Consiglio comunale di Loreto A. autorizzava il Sindaco, o suo delegato, a partecipare all'assemblea straordinaria della Società Vestina Gas s.r.l. del 6/10/2017 ad esprimersi favorevolmente alla ricapitalizzazione della società ed alla ricostituzione del Capitale Sociale di €90.000,00, con sopraprezzo quote di € 181.280,00 ai sensi dell'art. 2482-ter c.c., e a proporre l'eventuale ulteriore aumento di € 230.000,00 su richiesta del C.D.A. nell'esercizio 2018, dopo la chiusura dell'esercizio 2017;

• Con Verbale del 06/10/2017, l'assemblea soci determinava di ripianare integralmente le perdite di esercizio per euro 332.062,00 mediante utilizzo delle riserve, per euro 90.000,00 mediante azzeramento del capitale sociale e per euro 10.000,00 mediante ricostruzione del Capitale sociale con sopraprezzo di euro 181.280,00;

VISTO il verbale n. 17 del 24/10/2017 con il quale il revisore dei conti del Comune di Loreto A., dott.ssa Giulia Giancaterino:

” invita l'ente a monitorare attentamente la gestione della Vestina gas srl, a mettere in atto , tutte quelle

azioni che possano evitare ulteriori danni patrimoniali e quindi a dare ulteriori chiarimenti per gli interventi che si intende intraprendere nel rispetto del Dlgs 175/2016 e di tutta la normativa vigente; inoltre invita l'ente a prendere gli opportuni provvedimenti al fine di accertare le eventuali responsabilità per la perdita di esercizio riportata dalla società Vestina gas srl con la comunicazione di quanto accertato agli organi giurisdizionali competenti.”

VISTI i ricorsi al Tar sezione di Pescara promossi dalla Levigas spa avverso sia il Comune di Penne che il Comune di Collecorvino, notificati entrambi in data 2/11/2017 ed acquisiti al protocollo dell'ente rispettivamente ai n. 13411 e n.13418, ed entrambi avverso l'avviso di asta pubblica del 6/10/2017 per la vendita del 51% delle quote di partecipazione nella società Vestina gas detenute dal Comune di Penne e dal Comune di Collecorvino;

VISTO il ricorso promosso sempre dalla società Levigas al Tribunale de L'Aquila - sezione imprese -contro Vestina gas per sentire dichiarare la nullità, ex art. 2479 ter c.c., della delibera dell'assemblea soci del 6/10/2017 con la quale viene ridotto il capitale sociale ad €10.000,00;

CONSIDERATO che la modalità di vendita unitaria, sia delle quote di capitale appartenenti al comune di Penne che di quelle appartenenti al Comune di Collecorvino, posta in essere con l'avviso d'asta pubblicato dal Comune di Penne il 6/10/2017, costituisce presupposto per la costituzione di una maggioranza predeterminata che già di per sé costituirebbe circostanza lesiva in quanto il comune di Loreto A. se volesse acquistare la sola quota di capitale appartenente al Comune di Collecorvino stante l'attuale impianto di vendita non potrebbe farlo, inoltre tale azione è impedita dalla previsione nell'avviso del possesso di autorizzazione alla vendita gas quale presupposto per l'acquisto delle quote;

Il possesso di tale requisito parimenti impedisce al comune di Loreto A. un eventuale acquisto di una qualsivoglia quota di capitale;

L'acquisizione della intera quota del 51% da parte di un singolo soggetto determinerà un deprezzamento del quote di capitale possedute dal Comune di Loreto A. che resterebbe unico socio pubblico di minoranza, oltre al concreto minor valore che lo stesso Comune accerterebbe in caso di futura eventuale dismissione della propria quota;

Udito Il Sindaco circa la necessità di promuovere, in conformità al sopra richiamato parere del revisore del 24/10/2017, ogni azione a tutela del patrimonio del Comune di Loreto A. e la conseguente necessità di incaricare un professionista esterno stante l'assenza di tali professionalità all'interno dell'ente;

CONSIDERATO che secondo la Sezione quinta del Consiglio di Stato, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integri un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica. Le norme di tema di appalti di servizi vengono in rilievo quando il professionista sia chiamato a organizzare e strutturare una prestazione da adeguare alle utilità indicate dall'ente, per un determinato arco temporale e per un corrispettivo determinato. Per converso, il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici. Lo stesso codice dei contratti pubblici, nel dettare una specifica disciplina, di natura speciale, dei servizi di ingegneria e di architettura volta a enucleare un sistema di qualificazione e di selezione per determinate tipologie di prestazioni d'opera, conferma l'inesistenza di un principio generale di equiparazione tra singole prestazioni d'opera e servizi intesi come complesso organizzato di utilità erogate con prestazioni ripetute ed organizzate. Si deve aggiungere che, come osservato da attenta dottrina, l'attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell'ente è prestazione d'opera professionale che non può essere qualificata in modo avulso dal contesto

in cui si colloca, id est l'ambito dell'amministrazione della giustizia, settore statale distinto e speciale rispetto ai campi dell'attività amministrativa regolati del codice dei contratti pubblici.

TENUTO PRESENTE CHE secondo la Sezione del controllo della Corte dei Conti della Toscana (Del. n. 301/2009/REG) per quanto riguarda gli incarichi di patrocinio o rappresentanza legale come precisa la Sezione Autonomie nella delibera n. 6/08: "con riferimento, poi, all'incarico conferito ad un libero professionista, avvocato esterno all'Amministrazione, va distinta l'ipotesi della richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinata sostanzialmente a sfociare in un parere legale, rispetto alla rappresentanza e patrocinio giudiziale. La prima ipotesi rientra sicuramente nell'ambito di previsione dell'art. 3 commi da 54 a 57 della legge finanziaria per il 2008. La seconda, invece, esorbita concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essa non potrà applicarsi la disciplina della legge finanziaria per il 2008 sopra indicata.

UDITO il Sindaco il quale riferisce che l'avv. Matteo Di Tonno del foro di Bologna, sentito per le vie brevi ha dato la propria disponibilità all'assunzione di detto incarico, e che lo stesso offre adeguate garanzie di professionalità, di serietà ed esperienza nella materia di che trattasi;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Leg.vo 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi palesi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

CONSIDERARE la precedente narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

AUTORIZZARE il Sindaco ad incaricare, per la fase stragiudiziale che per la fase giudiziale, l'Avv. atteo Di Tonno del foro di Bologna, che interpellato per le vie brevi ha dato la propria disponibilità, affinché valuti:

la correttezza dell'azione amministrativa sino ad oggi svolta dall'ente nell'ambito degli organi della società Vestina gas srl;

le azioni da intraprendere nell'immediato per dare legittima definizione alla problematica della cessione delle quote societarie da parte dei Comuni di Penne e di Collecervino avviata con l'avviso di vendita del 6/10/2017;

DEMANDARE agli uffici competenti l'adozione dei successivi e conseguenti provvedimenti in merito, ivi compresa l'adozione del relativo impegno di spesa;

DARE ATTO che con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti per alzata di mano,

DELIBERA

a) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

IL SINDACO

Gabriele Starinieri

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesca Diodati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento

per l'accesso agli atti



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

Parere di Regolarità Tecnica

IL DIRIGENTE / P.O.

**ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n. 690 del 13/11/2017**

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Loreto Aprutino, li 13/11/2017

IL DIRIGENTE
DIODATI FRANCESCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n. 690 del 13/11/2017

ESPRIME PARERE

VOREVOLE fatti salvi i successivi conseguenti provvedimenti ivi compreso l'impegno

Loreto Aprutino, li 13/11/2017

IL DIRIGENTE
DI BATTISTA RANIERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

Nota di Pubblicazione

Il 17/11/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Giunta numero 110 del 13/11/2017 con oggetto:

VEDNITA QUOTE SOCIETA' VESTIAN GAS PROVVEDIMENTI

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 13/11/2017

Data 17/11/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Ferri Patrizia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.